

COMUNE DI ARIELLI

REGIONE ABRUZZO

Provincia di Chieti

PROGETTO : - LOTTIZZAZIONE E REGOLAMENTO "NUOVO CIMITERO" COMUNALE -

- TAV. 1. *RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA*
- TAV. 2. *RELAZIONE FOTOGRAFICA*
- TAV. 3. *STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE*
- TAV. 4. *ELABORATI GRAFICI: planimetrie (esistente e progetto)*
- TAV. 5. *ELABORATI GRAFICI: schemi cappelle tipo*
- TAV. 6. *REGOLAMENTO CIMITERIALE*

visti:

24/06/2006

I TECNICI:
arch. Giovina Scioletti
geom. Gandomenico Scioletti



REGOLAMENTO CIMITERIALE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1 – Finalità e norme

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, la costruzione, la custodia e la gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree, per la realizzazione di sepolture private nonché tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3 - Ammissione nei cimiteri

E' Vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90.

Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Arielli;
- b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero;

- c) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Arielli al momento della morte, hanno tumulate nel cimitero le salme di parenti o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge;
- e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Articolo 4 - Camera mortuaria

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.. 285/90.

Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

Articolo 5 - Disciplina d'ingresso

Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco.

Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero.

Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteri.

Articolo 6 - Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.
- b) Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi.
- d) Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori
- e) Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

TITOLO II

Zonizzazione

Articolo 7 – Il Cimitero

Il Cimitero Comunale di Arielli è costituito dalla zona del "vecchio Cimitero" e dalla zona del "nuovo Cimitero".

La lottizzazione disciplinata dal presente regolamento riguarda solo la parte del "nuovo Cimitero".

Gli articoli del presente regolamento che non disciplinano la lottizzazione o specificatamente il nuovo Cimitero, riguarda ogni parte del Cimitero comunale.

Il "vecchio Cimitero" è completamente occupato, ma ogni intervento edilizio per nuove costruzioni o ampliamenti delle Cappelle o tombe esistenti, è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 8 – Il nuovo Cimitero

Il "nuovo Cimitero" è diviso in "Campi" e precisamente:

CAMPO A : riservato alla realizzazione di Cappelle private (già disciplinato dal regolamento cimiteriale approvato con Delibera del 20 aprile 1989 dal Consiglio Comunale);

CAMPO B : riservato alla realizzazione di riservato Cappelle private (già disciplinato dal regolamento cimiteriale approvato con Delibera del 20 aprile 1989 dal Consiglio Comunale);

CAMPO C : riservato alla realizzazione di Cappelle private (già disciplinato dal regolamento cimiteriale approvato con Delibera del 20 aprile 1989 dal Consiglio Comunale);

CAMPO D : riservato alla realizzazione di Loculi Comunali (già disciplinato dal regolamento cimiteriale approvato con Delibera del 20 aprile 1989 dal Consiglio Comunale);

CAMPO E : riservato alla realizzazione di Cappelle private (disciplinato dal presente Regolamento Cimiteriale);

CAMPO E' : riservato alla realizzazione di Loculi Comunali (disciplinato dal presente Regolamento Cimiteriale);

CAMPO F : riservato a verde (già disciplinato dal regolamento cimiteriale approvato con Delibera del 20 aprile 1989 dal Consiglio Comunale);

Articolo 9 - Lottizzazione

Ogni campo è suddiviso in lotti numerati.

Ogni lotto dista un metro da quello confinante.

I lotti hanno dimensioni diverse per le diverse esigenze dei cittadini.

I Campi ABC (già disciplinati dal regolamento cimiteriale approvato con Delibera del 20 aprile 1989 dal Consiglio Comunale) sono suddivisi in lotti delle seguenti dimensioni e tipologie:

- Tipo Lotto A – dimensioni mt 1,15 x 3,70 = mq 4,26
- Tipo Lotto B – dimensioni mt 2,05 x 3,70 = mq 7,58
- Tipo Lotto C – dimensioni mt 2,95 x 3,70 = mq 10,71

Il Campo D (già disciplinato dal regolamento cimiteriale approvato con Delibera del 20 aprile 1989 dal Consiglio Comunale) è suddiviso in 6 lotti per Loculi Comunali.

Il Campo E (variato dal presente regolamento cimiteriale) è suddiviso in 20 lotti delle seguenti dimensioni e tipologie:

- tipo Lotto A1 – dimensioni mt 1,15 x 3,70 = mq 4,26
- tipo Lotto B1 – dimensioni mt 2,05 x 3,70 = mq 7,58
- tipo Lotto C 1– dimensioni mt 2,95 x 3,70 = mq 10,71

Il Campo E' (inserito dal presente regolamento cimiteriale) è suddiviso in 2 lotti per la realizzazione di 60 Loculi Comunali. Ogni lotto è costituito da una fila di 6 loculi per 5 piani.

Il campo F è riservato a verde (se la richiesta di lotti per la realizzazione di cappelle private sarà maggiore dei lotti previsti) anche il presente campo sarà successivamente lottizzato.

Articolo 10 – Lottizzazione Campi E – E'

La nuova zonizzazione del "nuovo Cimitero" disciplinata dal presente regolamento riguarda i campi E ed E'.

In totale nel campo E si inseriscono:

- n° 8 lotti tipo A1 - dimensioni mt 1,15 x 3,70 = mq 4,26
- n° 8 lotti tipo B1 - dimensioni mt 2,05 x 3,70 = mq 7,58
- n° 4 lotti tipo C1 - dimensioni mt 2,95 x 3,70 = mq 10,71

In totale nel campo E' si inseriscono:

- n° 2 lotti tipo A1 - dimensioni mt 5,90 x 3,15 = mq 18,58

Nel campo E' sono realizzabili 60 loculi comunali.

Articolo 11 – Viabilità del nuovo Cimitero

E' previsto il prolungamento del tratto del viale esistente al vecchio cimitero, creando una anello che corre internamente lungo tutto il perimetro del Cimitero.

All'interno di tale anello sarà realizzata una traversa di congiungimento in corrispondenza dell'accesso realizzato tra la parte vecchia e l'ampliamento.

La larghezza del viale esistente è pari a mt. 4,00 mentre quella del viale previsto è di mt 3,00, la traversa sarà ugualmente di mt. 4,00.

Inoltre sono previsti 2 piccoli viali interni tra i campi E ed E' secondari che permettono l'accesso alle tombe a terra.

Articolo 12 – Cappelle tipo

Per ogni lotto è previsto uno o più schemi di cappelle tipo da rispettare in sede di progettazione e realizzazione Cappelle Gentilizie private.

Tipologia:

Cappelle di Tipo A1 o "Sarcofago"

- dimensioni esterne mt 1,15 x 3,70;
- numero massimo di loculi realizzabili 5;
- struttura in cls armato o elementi prefabbricati;

Cappelle di Tipo B1

- dimensioni esterne mt 2,05 x 3,70;
- numero massimo di loculi realizzabili 10;
- struttura in cls armato o elementi prefabbricati;

Cappelle di Tipo C1

- dimensioni esterne mt 2,95 x 3,70;
- numero massimo di loculi realizzabili 15;
- struttura in cls armato o elementi prefabbricati;

Cappelle di Tipo C2

- dimensioni esterne mt 2,95 x 3,70;
- numero massimo di loculi realizzabili 12;
- struttura in cls armato o elementi prefabbricati;

Cappelle di Tipo C3

- dimensioni esterne mt 2,90 x 3,70;
- numero massimo di loculi realizzabili 10;
- struttura in muratura;

Cappelle di Tipo C4

- dimensioni esterne mt 2,90 x 3,70;
- numero massimo di loculi realizzabili 7;
- struttura in muratura o cls armato o elementi prefabbricati;

TITOLO III

Concessioni

Articolo 13 - Carattere demaniale della concessione

La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.

In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Articolo 14 – Durata della Concessione

Le concessioni rilasciate ai sensi del DPR 21.10.1975 n.803 hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo.

Le concessione dei loculi hanno validità temporanea di 99 anni.

Alla scadenza della durata novantanovenale è dovuto il 50% del costo dell'area al momento del rinnovo della concessione. In mancanza di rinnovo il manufatto sarà acquisito al patrimonio comunale.

Alla morte del concessionario la concessione sarà volturata, per il residuo del tempo rimanente, in favore degli eredi.

Articolo 15 - Modalità di concessione

Il comune di Arielli concede Lotti per la realizzazione di Cappelle Gentilizie private dietro pagamento di una somma pari a € 200 /mq di terreno e previa presentazione di domanda in carta legale indirizzata al Sindaco indicando:

- a) generalità, domicilio, codice fiscale del o dei richiedenti;
- b) specie della concessione prescelta;
- c) indicazione (generica o specifica) delle persone alle quali il concessionario intende destinare l'uso del sepolcro.

Le concessioni verranno rilasciate a :

- residenti nel Comune stesso;
- emigranti che s'impegnano a ristabilire la propria residenza nel Comune;
- non residenti che destineranno l'uso del sepolcro a parenti diretti che risiedono nel comune (la destinazione dovrà essere ben specificata nella domanda che sarà esaminata dal C.C.)

L'amministrazione Comunale ha la facoltà di stabilire in ordine prioritario la concessione dei lotti con precedenza a certi singoli campi fino a quando non verranno completate le concessioni.

Ogni richiedente avrà la facoltà di poter scegliere il tipo di lotto limitatamente all'interno del Campo stabilito dall'amministrazione e seguendo la numerazione.

L'esame delle domande e la conseguente assegnazione dei singoli lotti all'interno del campo stabilito dall'amministrazione, verrà fatta seguendo rigorosamente l'ordine di presentazione delle domande con precedenza al primo e così di seguito secondo gli estremi di protocollo.

Non potrà essere rilasciata ulteriore concessione al concessionario se non ha completato la capienza del sepolcro già autorizzato, salvo comprovate esigenze del richiedente.

Articolo 16 – Tempi di realizzazione per la concessione

Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare il progetto completo e l'inizio lavori entro un anno dalla data del permesso di costruzione, tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio.

Trascorsi i termini di cui sopra l'amministrazione potrà concedere, su domanda motivata dell'interessato, una proroga di giorni 90.

Qualora alla scadenza del termine ultimo, la cappella non sarà completata, il permesso di costruzione sarà revocato con il rimborso del 70% dell'area e del manufatto calcolato al prezzo di costo all'epoca della costruzione, sempre che la parte realizzata sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso in cui l'opera non sarà stata realizzata conformemente al presente regolamento il concessionario dovrà rimuovere il manufatto a sue spese, in mancanza il Comune provvederà d'ufficio addebitando le spese al concessionario.

I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree (ove non sia stata eseguita alcuna opera) con diritto di rimborso del 75% della tariffa versata.

Articolo 17 – Destinatari delle concessioni

Le aree per sepolture private possono essere concesse

- a una o più persone
- a enti, associazioni, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti.

Le associazioni civili, gli enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico, ovvero su presentazione dello statuto, delle tavole di fondazioni e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza.

Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione che esclude ogni fine di lucro o di speculazione e che dovrà essere preventivamente determinata dal C.C..

Per la tumulazione di salme in dette tombe, occorrerà l'esibizione di atto pubblico che attesti l'iscrizione del defunto all'Associazione o Ente fino alla data dell'avvenuto decesso.

Articolo 18 – Obblighi dei concessionari

È vietata la cessione, a qualsiasi titolo e forma di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso; analogo divieto vale per tutte le sepolture costruite dall'Amministrazione.

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Articolo 19 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati (vedi art. 16).
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie.
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

TITOLO IV

Edilizia Cimiteriale

Articolo 20 – Oggetto del regolamento cimiteriale

Tutte le nuove costruzioni, varianti, sopraelevazioni e ricostruzioni delle Cappelle Gentilizie, sarcofagi e Tombe a terra da eseguire all'interno del Cimitero Comunale di Arielli sono soggette all'osservanza del presente regolamento.

I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale.

Articolo 21 – Progettazione e costruzione delle sepolture private

Le cappelle o Sarcofagi o Tombe che si realizzano dovranno avere le dimensioni stabilite negli schemi "tipo" allegati e che sono parte integrante del presente Regolamento.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

L'altezza misurata alla linea d'intradosso della gronda non deve essere superiore a mt. 4,50.

Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere dello spessore minimo di cm. 20 se realizzate in cemento armato e malta cementizia, dello spessore minimo di cm. 30 se realizzate in muratura e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

Quando s'impiegano lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta cementizia oppure costruzioni in cemento armato, lo spessore delle pareti non deve essere inferiore a 20 cm, mentre quello delle tramezzature non deve essere inferiore a 10 cm e devono essere adottati tutti i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas.

Le solette dei loculi dovranno essere in cls pieno gettato in opera con spessore non inferiore a 15 cm, è assolutamente vietato affogare nel cls laterizi di qualsiasi genere per alleggerire la struttura.

Le solette devono avere la pendenza verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquidi.

I loculi devono avere le dimensioni minime di 75 cm di larghezza, 65 cm di altezza e 210 cm di lunghezza.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3 sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Le coperture dei loculi devono essere realizzate con solaio in latero-cemento o elementi prefabbricati. La pendenza delle falde non deve essere inferiore al 35% .

Le cripte sotterranee non possono oltrepassare la profondità di m. 2,50 sotto il piano.

Articolo 22 – Qualità della progettazione e dei materiali

Tutte le opere edili devono essere completate a perfetta regola d'arte secondo quanto disposto dal presente Regolamento al fine di raggiungere un aspetto decoroso.

Ogni intervento edilizio all'interno del Cimitero deve essere fornito di Permesso di Costruzione rilasciata dal Comune di Arielli previo parere della commissione edilizia e della ASL di appartenenza e di tutti i pareri richiesti al momento dell'istanza di costruzione.

I progetti dovranno essere redatti seguendo gli schemi tipo allegati e descritti all'art. 12 del presente Regolamento.

I progetti devono contenere:

- relazione tecnica
- stralcio della planimetria generale del Cimitero con indicazione della esatta ubicazione del lotto;

- indicazione del campo, del numero del lotto e della cappella tipo che s'intende adottare;
- piante;
- prospetti;
- particolari costruttivi e decorativi
- descrizione puntuale dei materiali usati, delle decorazioni e delle diverse soluzioni artistiche ed architettoniche utilizzate; tali disegni devono essere firmati da tecnico abilitato.

Tutti gli elaborati grafici devono essere redatti almeno in scala 1:50.

La facciata principale, quella prospiciente il viale di accesso, deve essere rivestita con pietra naturale, marmo, granito, e sempre pietre naturali di natura pregiata. E' consentito anche la tinteggiatura.

E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quella convalidato dall'Amministrazione al momento del rilascio del permesso di costruzione.

È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

Per quanto non è stato previsto e non espressamente dichiarato dal presente regolamento cimiteriale comunale, si farà riferimento al D,PR. N° 803 del 21/10/1975 (regolamento di polizia mortuaria) ed agli allegati grafici.

Articolo 23 – Manutenzione di manufatti cimiteriali

Le cappelle, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque segno funebre, dovranno essere tenuti in ottimo stato in ogni loro parte e non potranno essere sostituiti o modificati se non a seguito di motivata domanda del concessionario da verificare da parte del Comune con le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti leggi.

Qualora sia trascurata la manutenzione delle opere suddette, il Comune ha facoltà, previa diffida e concessione di un termine di 90 giorni la esecuzione dei lavori occorrenti, di eseguire le opere direttamente e richiedere le somme relative attraverso l'Ufficio Tributi o di revocare la concessione.

In questo ultimo caso la cappella, il monumento e qualunque altro segno funebre diverranno di proprietà del Comune, il quale provvederà a suo carico all'esumazione dei

resti ed alla loro collocazione nei colombari, senza che il concessionario abbia diritto alla restituzione del prezzo pagato per la concessione.

Articolo 24 – Fiori e piante ornamentali

Sulle sepolture individuali e davanti alle cappelle gentilizie è consentita la coltivazione di fiori ed arbusti purchè questi siano convenientemente mantenuti e non rechino danno alle Cappelle Gentilizie circostanti ed allo spazio pubblico.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO V

Altre disposizioni

Articolo 25 - Comportamento all'interno dei cimiteri

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito.

I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.